

## NORME CIRCA IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Circa il **luogo della celebrazione del sacramento del matrimonio**, oltre a quanto dice il Codice di Diritto Canonico (can. 1115), si tenga conto di quanto stabilito dalla Regione Pastorale Piemontese che, nel 1997, ha dettato le seguenti norme, riportate nel documento della Conferenza Episcopale Piemontese: *“La celebrazione dei sacramenti – orientamenti e norme”*:

**“Per salvaguardare il significato pubblico del sacramento del Matrimonio e garantire meglio l’inserimento della nuova famiglia nella comunità cristiana, tenendo conto dell’attuale situazione si precisa quanto segue:**

- 1) la sede normale della celebrazione è la chiesa parrocchiale dello sposo o della sposa oppure quella del luogo dove gli sposi andranno a risiedere dopo il Matrimonio;**
- 2) la celebrazione del Matrimonio può essere consentita in altra chiesa qualora gli sposi siano inseriti abitualmente come partecipanti alla vita parrocchiale del luogo oppure nella chiesa del paese di origine per nascita o famiglia, o in quella del luogo ove risiedono i parenti più prossimi (genitori, nonni)”.** (n. 125)

E aggiunge:

*“Motivi particolari possono spingere alcuni fidanzati a chiedere di celebrare il loro Matrimonio in santuari o chiese non parrocchiali particolarmente cari alla venerazione cristiana. I parroci dei fidanzati valutino prima di tutto se ciò è motivato da ragioni di fuga dalla propria comunità o dal desiderio di celebrazioni privilegiate o individualistiche.*

*Ogni Vescovo diocesano determini quali sono i santuari e le chiese non parrocchiali nelle quali si possono celebrare Matrimoni”.* (n. 126)

*“Nel caso di celebrazioni fuori dalla propria diocesi, occorre non solo munirsi dell’autorizzazione del proprio Ordinario diocesano, ma anche conoscere preventivamente le norme circa il luogo del matrimonio stabilite dall’Ordinario della diocesi in cui si intende celebrarlo”.* (n. 127)

*“La celebrazione del Matrimonio è comunque proibita nei luoghi non abitualmente aperti al culto, siano esse chiese, oratori o cappelle private .*

*Tenendo presente quanto indicato al n. 126, la celebrazione in chiese aperte al pubblico va regolamentata dal parroco il quale, sentito il Consiglio pastorale designa preventivamente e tassativamente una eventuale chiesa”sussidiaria” nell’ambito della propria parrocchia”.* (n. 128)

*“ I rettori di chiese non parrocchiali evitino di accettare la richiesta di celebrazioni del rito nuziale e collaborino con i parroci per orientare i fedeli alla celebrazione del Matrimonio nelle chiese della comunità alla quale appartengono”.* (n. 129)